

2) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento (CE) n. 261/2004] in combinato disposto con l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (ASA) del 21 giugno 1999, nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010, debba essere interpretato nel senso che un collegamento aereo composto da due voli con partenza nel territorio di un paese terzo, scalo nel territorio di uno Stato membro e destinazione finale nel territorio della Confederazione svizzera (qualora il vettore aereo operante tale collegamento sia inoltre un'impresa comunitaria) rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri.

(¹) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(²) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

(³) Decisione n. 2/2010 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 26 novembre 2010, che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU 2010, L 347, pag. 54).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Koszalinie (Polonia) il
24 gennaio 2023 — RF/ Getin Noble Bank S.A.**

(Causa C-34/23, Getin Noble Bank)

(2023/C 155/38)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Parti

Attrice: RF

Convenuta: Getin Noble Bank S.A.

Questione pregiudiziale

Se il divieto di cui all'articolo 70, paragrafo 1, della direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (¹), del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardi unicamente la possibilità di far valere i diritti di garanzia su una pretesa pecuniaria mediante esecuzione forzata o anche l'avvio di qualsiasi procedimento cautelare nei confronti di un ente soggetto a risoluzione coatta.

(¹) GU 2014, L 173, pag. 190.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 gennaio
2023 — Agenzia delle Entrate/ PR**

(Causa C-37/23, Giocevi (¹))

(2023/C 155/39)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agenzia delle Entrate

Controricorrente: PR

Questione pregiudiziale

Se i principi dichiarati nell'ordinanza Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile srl, in C-82/14, EU:C:2015:510, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissione/Italia, in C-132/06, EU:C:2008:412, ostino ad una disposizione normativa, quale quella risultante dall'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60 %, di quanto versato a titolo di Iva nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009.

⁽¹⁾ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel* (Belgio) il 31 gennaio 2023 — A, B, C, D / *MS Amlin Insurance SE*

(Causa C-45/23, *MS Amlin Insurance*)

(2023/C 155/40)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Parti

Ricorrenti: A, B, C, D

Resistente: *MS Amlin Insurance SE*

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che la garanzia ivi prevista vale anche per il rimborso di tutte le somme già pagate da o per conto dei viaggiatori allorché il viaggiatore risolve il contratto di pacchetto turistico sulla base di circostanze inevitabili e straordinarie, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo [2.] della stessa direttiva, e l'organizzatore viene dichiarato fallito dopo che il contratto di pacchetto turistico è stato risolto per tale motivo, ma prima che dette somme siano state effettivamente rimborsate al viaggiatore, per cui tale viaggiatore subisce una perdita finanziaria e pertanto sopporta un rischio economico in caso di fallimento dell'organizzatore di viaggi.

⁽¹⁾ GU 2015, L 326, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Upravno sodišče Republike Slovenije* (Slovenia) il 6 febbraio 2023 — Y.N. / *Republika Slovenija*

(Causa C-58/23, *Abboudnam* ⁽¹⁾)

(2023/C 155/41)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Y.N.

Convenuta: *Republika Slovenija*